Autorità Portuale di Salerno

CAPITANERIA DI PORTO SALERNO

ORDINANZA N° 08/07/FC

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Salerno ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno:

VISTA la legge 84/94, di riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare gli artt. 6, 8 e 14;

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento degli ormeggi nel porto commerciale di Salerno", approvato con ordinanza n° 03/07/FC, entrato in vigore il 15.05.07;

VISTA l'ordinanza n° 06/07/FC;

CONSIDERATO che nella prima fase applicativa del Regolamento sono emerse alcune problematiche di natura operativa, nonché indicazioni promosse dall'utenza sia nel corso delle riunioni quotidiane accosti, che con note circostanziate e motivate e dunque si è reso necessario procedere all'introduzione di norme transitorie ed alla modifica di altre;

VALUTATO inoltre che - alla luce dell'esperienza positiva maturata dall'utilizzazione delle briccole già esistenti - è intendimento dell'Autorità portuale realizzare, a breve, un secondo ormeggio con le medesime modalità, da destinare alle navi ro-pax;

VISTO il verbale di riunione del Gruppo di studio del Regolamento ormeggi del 28.06.07;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 ed 81 del CN, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINANO

Art. 1 – Nuova formulazione dell'art. 14 del "Regolamento…"

L'Art. 14 – "Ipotesi particolari" - del "Regolamento…" è abrogato e sostituito dal seguente.

Art. 14 - Casi specifici

a) Navi con carico misto

Per quanto attiene alle navi con **carico misto**, viene considerata prevalente (e dunque viene assegnato il relativo A.O.O. e posto di ormeggio), la tipologia di carico prevalente e, cioè, quella per la quale necessita il maggior tempo di movimentazione.

b) Ormeggio di navi non militari che espletano operazioni portuali afferenti truppe, mezzi ed attrezzature militari.

In casi eccezionali, a cura dell'Autorità marittima alle suddette navi deve essere accordata una priorità all'ormeggio, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

c) Ormeggio di navi militari

L'ormeggio sarà autorizzato dalla Autorità marittima previo parere dell'Autorità portuale che valuterà gli aspetti connessi alla propria competenza istituzionale.

d) Ipotesi particolari

Fattispecie particolari, incluse le ipotesi di unità navali che in base alle caratteristiche costruttive e/o alla tipologia merceologica da movimentare non possono ormeggiare nel proprio Ambito di appartenenza, saranno valutate caso per caso all'Autorità Marittima sentita l'Autorità Portuale anche durante la riunione giornaliera degli ormeggi.

Le decisioni da adottare ai sensi del precedete comma devono essere ispirate ai principi informatori del presente Regolamento così come elencati all'art. 1.

Art. 2 – Nuova formulazione dell'art. 15 del "Regolamento..."

L'art. 15 – "Norme finali" - del "Regolamento..." è abrogato e sostituito dal seguente.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Fino alla realizzazione ed entrata in esercizio della seconda serie di briccole (e dunque di ulteriore posto di ormeggio), il molo Trapezio, la banchina rossa, il molo di ponente e le briccole esistenti (dal p.o. dal n° 13 al p.o. n° 25 inclusi), in deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 12 e 13, sono considerati un unico Ambito Omogeneo di Ormeggio.

Ai fini di cui sopra, nel periodo transitorio si applicano le seguenti disposizioni.

a) <u>Disciplina delle navi contenitori, navi ro-ro e navi di merce refrigerata.</u>

1) Per le navi contenitori e ro-ro, la priorità è accordata in base all'orario di arrivo in rada, fatte salve le precedenze per tutte le tipologie di navi passeggeri, come di seguito specificato;
2) le navi di merce refrigerata hanno accosto prioritario al p.o. n° 19 per una nave a settimana (rif. art. 12.2.1), a scelta del terminalista di cui si avvalgono, con obbligo di pianificazione semestrale ed espletamento delle operazioni portuali h 24, con la massima produttività possibile; nonché un secondo accosto al p.o. n° 11-12 per un'ulteriore nave a settimana con pari priorità delle navi di merce varia. (rif. art. 11).

b) <u>Disciplina di tutte le tipologie di navi passeggeri.</u>

1) Navi passeggeri da crociera (di linea ed occasionali)

Fino alla realizzazione della Stazione Marittima e della pertinente banchina al molo Manfredi, le navi passeggeri da crociera che abbiano comunicato all'Autorità portuale entro il 28 giugno 2007 la programmazione degli accosti, hanno diritto prioritario di ormeggio al p.o. n° 22 su tutte le altre navi aventi diritto; le

comunicazioni e/o le istanze inoltrate successivamente a tale data non saranno accolte.

In ogni caso, con decorrenza 01.01.08, sarà consentito esclusivamente l'ormeggio di una nave da crociera a settimana.

Tali unità_devono avvalersi, per gli aspetti legati alla Port Security (ISPS CODE 02), di Impresa portuale all'uopo autorizzata (in conformità alle previsioni dell'ordinanza FC n° 09/06).

2) **Disciplina delle navi delle Autostrade del Mare nazionali**

L'ormeggio delle navi delle Autostrade del Mare che collegano esclusivamente porti nazionali resta confermato alle briccole esistenti (p.o. n° 25), con priorità su tutte le altre navi.

Le operazioni di imbarco/sbarco, anche quando effettuate ad ormeggio diverso dalle briccole (in conformità alle previsioni del Regolamento), dovranno avvenire previa apposizione, a cura dell'impresa portuale, di idonea delimitazione del flusso dei passeggeri e veicoli.

In caso di richiesta di ormeggio di nave che espleta tale servizio coincidente, anche parzialmente, con una finestra oraria già impegnata da nave analoga, anche dello stesso armatore, è consentito che la nave richiedente possa ormeggiare secondo le modalità di seguito elencate in ordine di priorità:

a) Accosto in **Ambito Omogeneo diverso** da quello di riferimento.

A tali fini, per Ambito Omogeneo diverso si intende, oltre che l'Ambito A, anche il lato levante e la testata del molo Trapezio (dal p.o. n° 13 al p.o. n° 16) e l'ormeggio in andana alla banchina Rossa (p.o. n° 20-21).

L'ormeggio in ambito diverso è ammesso se libero, per il tempo strettamente necessario allo sbarco dei veicoli e passeggeri, con obbligo di movimentare a proprie spese, alla banchina di pertinenza (al p.o. n° 25 – briccole) non appena libera, per l'espletamento delle operazioni di imbarco veicoli e passeggeri. In ogni caso, dopo lo sbarco dei veicoli e passeggeri, qualora l'ormeggio sia richiesto da una nave avente diritto ai sensi del presente Regolamento, la nave ha l'obbligo di movimentare a proprie spese ed attendere in rada la disponibilità dell'accosto di pertinenza (p.o. n° 25).

Per "accosto libero" si intende un ormeggio non occupato da nave avente diritto al momento dell'arrivo della nave richiedente; l'accosto si intende libero anche nell'ipotesi di mancato ormeggio di nave programmata nella riunione giornaliera accosti;

b) **In andana** (di poppa) alla banchina Rossa – p.o. n° 20/21 – solo in assenza di vento e per il tempo strettamente necessario allo sbarco dei veicoli e passeggeri, con obbligo di movimentare a proprie spese, alla banchina di pertinenza (al p.o. n° 25 – briccole) non appena libera, per l'espletamento delle operazioni di imbarco veicoli e passeggeri. La valutazione delle condimeteo favorevoli spetta al comandante della nave. Qualora dopo lo sbarco dei veicoli e passeggeri l'ormeggio sia richiesto da una nave avente diritto ai sensi del presente Regolamento, la nave ha l'obbligo di movimentare a proprie spese ed attendere in rada la disponibilità dell'accosto di pertinenza.

c) Le unità **si alternano** al p.o. n° 25 (briccole) per il solo tempo necessario allo sbarco dei veicoli e passeggeri, con obbligo di movimentare ed attendere in rada il proprio turno di accosto. In tal caso ogni unità sopporta le spese relative al proprio movimento.

3) **Disciplina delle navi ro-pax di linea (escluse quelle delle Autostrade del Mare nazionali).**

Fatta salva la priorità accordata alle navi passeggeri ai sensi del precedente comma b), per le navi ro-pax di linea resta confermato il diritto prioritario di ormeggio alla banchina Rossa ed al molo di Ponente.

Una nave ro-pax di linea può ormeggiare al p.o. n° 19, con acquisizione della priorità su tutte le altre navi solo nel caso in cui l'ormeggio di pertinenza e quello n° 25 (briccole) sia occupato da navi aventi diritto di priorità; in tal caso l'impresa portuale di riferimento è obbligata ad apporre idonea delimitazione del flusso di passeggeri e veicoli in sbarco/imbarco.

Nell'ipotesi di cui sopra, qualora la richiesta di ormeggio al p.o. 19 sia coincidente con analoga richiesta di una nave di merce refrigerata (avente priorità ai sensi dell'art. 15, lett. a), l'ormeggio avviene secondo le seguenti modalità:

- nave ro-pax di linea ormeggiata in radice (poppa al p.o. n° 20);
- nave di merce refrigerata ormeggiata a pruavia della nave ro-pax.

Art. 3 – Validità del Regolamento

Il "Regolamento…" ha carattere sperimentale dalla data di entrata in vigore e fino al 1° ottobre 2007, allo scopo di rilevare, nella esperienza operativa di tale arco temporale, nonché delle indicazioni acquisite dall'utenza anche nel corso delle quotidiane riunioni per gli accosti, eventuali modifiche ed integrazioni che saranno oggetto di verifica congiunta dall'Autorità; il Regolamento si intende tacitamente prorogato fino all'emanazione di eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art. 4 – Abrogazione di norme.

L'ordinanza n° 06/07/FC del 30.05.07 è abrogata.
L'art. 11, terzo comma, punto 2) è abrogato.

Salerno lì 03.07.07

il Presidente
Avv. Fulvio Bonavitacola

il Comandante
CV(CP) Oreste Pallotta